

N. 2564

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

—————

Modifiche ed integrazioni al codice della strada in materia
di autoservizi pubblici non di linea mediante taxi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a superare alcune norme del vigente codice della strada che, per una errata o incompleta formulazione, hanno prodotto nel settore degli autoservizi pubblici non di linea mediante taxi gravissimi problemi che meritano una soluzione urgente, tenendo conto che le modifiche proposte sono state, a suo tempo, oggetto di intervento nell'ambito di un testo complessivo di modifiche al codice predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e mai divenuto operativo.

Come è noto, infatti, con la nominata legge n. 190 del 1991 era stato individuato nel 31 dicembre 1995 il termine ultimo per l'esercizio della delega, termine purtroppo spirato inutilmente lasciando nella incertezza gli operatori del settore.

Nel merito, la modifica proposta dall'articolo 1 all'articolo 23 del codice della strada tende a superare l'attuale limite imposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione che consentono, sui taxi, unicamente ed immotivatamente una forma di pubblicità mediante apposizione, sull'abitacolo, di un pannello bifacciale: tale forma di pubblicità, giudicata non funzionale ed antiestetica dagli operatori della categoria, non è stata, praticamente, mai attuata da quando il codice è in vigore, mentre ogni altra forma di pubblicità, anche quella effettuata mediante le tradizionali scritte sulla parte bassa del lunotto posteriore, risultano allo stato vietate.

Deve in proposito essere evidenziato che la possibilità di effettuare pubblicità da parte dei tassisti costituisce una importante forma di autofinanziamento di alcune strutture a servizio dell'attività svolta, come sono, ad esempio, le centrali radio.

Le modifiche e le integrazioni all'articolo 86 del codice della strada proposte dall'articolo 2 tendono a risolvere alcuni problemi insorti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, relativi all'attività di taxi.

In particolare: la modifica di cui alla lettera *a*) tende a consentire la possibilità, per il tassista, di utilizzare il proprio veicolo immatricolato ad uso taxi, nei periodi in cui non svolge l'attività, per il soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, senza la necessità di dover, per tali esigenze, procedere all'acquisto di un veicolo specifico immatricolato ad uso proprio.

La modifica di cui alla lettera *b*) risolve il problema dello svolgimento del servizio nelle aree aeroportuali che insistono sul territorio di più comuni.

La modifica di cui alla lettera *c*) nonché l'introduzione di un comma 4 nell'articolo 86, tendono a risolvere il problema della applicabilità delle sanzioni per le infrazioni commesse in violazione alle modalità per lo svolgimento del servizio, distinguendo le violazioni al codice dalle violazioni alle norme amministrative dettate dai comuni per lo svolgimento del servizio taxi.

L'introduzione di un comma 5 nell'articolo 86, proposta con l'articolo 4, tende a chiarire un aspetto di dubbia interpretazione connesso alla compatibilità della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con le disposizioni autorizzative di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che, nonostante siano state, per il settore interessato, implicitamente abrogate dalla richiamata legge n. 21 del 1992, continuano ad essere erroneamente applicate da parte degli organi di vigilanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pubblicità sulle strade e sui veicoli)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sugli autoveicoli immatricolati in servizio di taxi ai sensi dell'articolo 86 è consentito apporre messaggi pubblicitari mediante l'installazione, sul lunotto posteriore, in senso orizzontale, di pannelli non luminosi e non rifrangenti, purchè la superficie coperta non superi il 50 per cento della superficie complessiva del lunotto e comunque tali da non compromettere la visibilità al conducente; è altresì consentita l'installazione di strumenti di pubblicità non luminosa, sia all'esterno che all'interno del veicolo, anche sulla tappezzeria, purchè sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per il conducente e per gli altri veicoli».

Art. 2.

(Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), è consentito l'uso del mezzo per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari del titolare, sempre che non venga compro-

messo il regolare svolgimento del servizio»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze taxi rilasciate dal comune capoluogo di regione o di provincia, nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di decreto, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

c) al comma 3 le parole: «Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, pur essendo munito del prescritto titolo, guida o adibisce a servizio di piazza per trasporto di persone un veicolo senza rispettare le condizioni e i limiti di cui allo stesso titolo»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Chiunque non osserva le modalità per lo svolgimento del servizio stabilite dai regolamenti comunali, non sanzionate dal presente codice, è soggetto alle sanzioni previste dai regolamenti stessi, che possono stabilire sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma fino a lire un milione e le eventuali sanzioni accessorie della sospensione della licenza fino a sei mesi o della revoca della licenza stessa.

3-ter. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».